



Dipartimento per il programma di Governo

Focus

**Dalle Zone economiche speciali alla Zona
economica unica per il Mezzogiorno**

Sommario

Introduzione	4
Quadro normativo	5
Le Zone Economiche Speciali regionali e interregionali	5
Otto ZES, un mosaico frammentato	6
Governance originaria e prime modifiche.....	6
Dalle Zone economiche speciali alla Zona economica speciale Unica	7
Abbreviazioni e acronimi	14



Fonte: Struttura di missione per la ZES unica assorbita dal Dipartimento per il Sud e le politiche di coesione,
consultabile su: <https://www.strutturazes.gov.it/it/>

Introduzione

Per **Zona Economica Speciale (ZES)** si intende un'area geograficamente delimitata¹ nella quale le imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali, semplificazioni amministrative e regimi speciali di sostegno agli investimenti, che ne migliorano significativamente la competitività. Essa costituisce uno strumento riconosciuto a livello internazionale e adottato da molti Paesi² per stimolare la crescita economica in aree meno sviluppate o in transizione, che ha come obiettivo fondamentale l'aumento della competitività delle imprese insediate, l'attrazione di investimenti, l'incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale rafforzamento del tessuto produttivo, attraverso stimoli alla crescita industriale e all'innovazione.

Il miglioramento della competitività territoriale accresce il valore aggiunto delle imprese situate nelle ZES, contribuendo allo sviluppo economico complessivo della regione, rafforzando il tessuto economico locale e migliorando la qualità della vita per i residenti. Questo sviluppo si traduce anche in un incremento delle entrate fiscali locali, permettendo di migliorare i servizi offerti alla comunità.

Le ZES possono avere differenti denominazioni e caratteristiche, ma presentano alcuni aspetti comuni:

- ✓ un'area geografica circoscritta;
- ✓ focus su crescita economica e sviluppo;
- ✓ un quadro normativo diverso da quello che si applica a livello nazionale o regionale;
- ✓ una politica territoriale che prevede, ad esempio, un regime doganale diverso o semplificazioni amministrative;
- ✓ un'offerta di infrastrutture più efficienti, che puntano a supportare le aziende e gli operatori delle zone.

In base al quadro normativo comunitario, la creazione di una Zona Economica Speciale e l'introduzione a favore di determinate imprese di misure quali contributi agli investimenti, esenzione dal pagamento totale o parziale di dazi, imposte e/o oneri sociali, può configurare un'ipotesi di aiuto di Stato e deve essere valutata alla luce della specifica disciplina in materia.

La norma di riferimento è rappresentata dall'art. [107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea \(TFUE\)](#), il quale al paragrafo 1 stabilisce la generale impossibilità di fare ricorso ad

¹ [Decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023, art.9.](#)

² Nel 2022 si contavano circa 7.000 Zone Speciali in 145 Paesi del mondo, che, sotto nomi diversi, indicano zone delimitate, in cui i Governi sostengono una politica di incentivazione dello sviluppo attraverso agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative [cfr. “[New global alliance of special economic zones to boost development | UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#)”]. Nei Paesi dell'Unione europea nel 2020 sono state censite 69 zone nelle quali vigevano regimi speciali: ([cfr. Piano Strategico della ZES Unica, pag.36](#)).

agevolazioni che “favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Tuttavia, se da un lato gli aiuti di Stato sono generalmente vietati, dall’altro, la costituzione delle ZES è compatibile con il mercato interno se valutata nell’ambito delle deroghe di cui al disposto del paragrafo 3, lett. a, del citato articolo, che prevede la possibilità di intervento dello Stato nel caso di aiuti destinati a “favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso rispetto alla media europea e nazionale”.

Pertanto, la previsione dello strumento ZES nel Mezzogiorno d’Italia risulta possibile in quanto il territorio ricade nella categoria delle regioni a bassa crescita (c.d. lagging region), il cui PIL pro capite medio risulta inferiore alla media UE: nel 2021 si è registrato un PIL pro capite medio di circa 18 mila euro, pari al 55% della media dell’Unione europea³.

Quadro normativo

Le Zone Economiche Speciali regionali e interregionali

Le **Zone Economiche Speciali (ZES)** sono considerate già da anni una delle leve più rilevanti per il rilancio economico del Mezzogiorno.

Introdotte nel 2017 con il c.d. **Decreto Mezzogiorno**⁴, le ZES sono state concepite come aree dotate di condizioni economiche e amministrative più favorevoli, con l’obiettivo di attirare investimenti e stimolare la crescita in territori considerati “meno sviluppati” o “in transizione”, secondo la classificazione europea.

Le norme attuative sono state emanate con il [Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 25 gennaio 2018](#) - “Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)”.

Requisito fondamentale per la costituzione di una ZES è la presenza di almeno un porto inserito nella **rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)**, a sottolineare il ruolo strategico della logistica marittima per l’economia italiana.

Accanto alle ZES, dal 2018 si sono affiancate anche le **Zone Logistiche Semplificate (ZLS)**⁵, nate per sostenere le aree portuali delle regioni più sviluppate, pur senza possibilità di deroga alla disciplina

³ Cfr. [Piano strategico della ZES Unica, pag. 36.](#)

⁴ [Decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017](#) (convertito con modificazioni, dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017) recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”.

⁵ La ZLS, disciplinata dall’art. 1, cc. 61-65, L. n. 205/2017, può essere istituita in regioni individuate dalla normativa europea come “più sviluppate”, nel numero massimo di una per ciascuna regione, in presenza di un’area portuale (art.1, c. 62, L. n. 205/2017) o un’Autorità di sistema portuale (L. n. 84/1994). La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali. Ogni regione ha una superficie massima da destinare alla ZLS che non può essere superata. Può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all’Area portuale, purché presentino un **nesso economico funzionale** con la stessa.

europea sugli aiuti di Stato⁶; due strumenti diversi, ma accomunati dalla consapevolezza che gran parte della competitività del Paese passa attraverso i suoi porti.

Otto ZES, un mosaico frammentato

Sebbene formalmente istituite nel 2017, le ZES sono diventate realmente operative solo tra il 2021 e il 2022. A fine 2023 il sistema italiano contava **otto zone**, sei regionali e due interregionali (Adriatica e Ionica), tutte strutturate intorno ai principali scali del Sud:

- **ZES Abruzzo** (incentrata sui porti di Pescara, Ortona e Ancona);
- **ZES Campania** (porti di Napoli e Salerno);
- **ZES Calabria** (porto di Gioia Tauro);
- **ZES Sicilia orientale** (porto di Catania);
- **ZES Sicilia occidentale** (porto di Palermo);
- **ZES Sardegna** (porti di Olbia e Cagliari);
- **ZES Adriatica** (costituita da Puglia e Molise ed incentrata sui porti di Bari e Brindisi);
- **ZES Ionica** (costituita da Puglia e Basilicata ed incentrata sul porto di Taranto).

Governance originaria e prime modifiche

La *governance* originaria prevedeva un **Comitato d'indirizzo** presieduto dal Presidente dell'Autorità Portuale competente.

La **Legge di Bilancio 2020**⁷ ha, poi, ridisegnato l'assetto introducendo la figura del **Commissario straordinario ZES**, rendendo più agevole l'attuazione concreta dei benefici. Questa modifica ha facilitato l'accesso alle agevolazioni, pur lasciando un sistema non sempre coordinato e privo di una visione strategica unitaria tra ZES, ZLS, ZEA⁸ e altre misure territoriali.

Infatti, il quadro rimaneva caratterizzato da una forte frammentazione: otto zone autonome, con approcci diversi, strumenti non sempre coordinati e una sovrapposizione crescente con altre misure

⁶[Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.](#)

⁷[Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.](#)

⁸ “Zone economiche ambientali (ZEA)”: sono aree coincidenti con i territori dei parchi nazionali istituite con il decreto legge n. 111 del 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, nell'ambito delle quali possono essere concesse forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni.

di sviluppo territoriale (ZLS, ZEA, zone franche⁹). Una dispersione che, secondo la relazione parlamentare sulla conversione del decreto-legge n. 124/2023, limitava l'efficacia stessa della strategia.

Dalle Zone economiche speciali alla Zona economica speciale Unica

Il decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023, convertito in legge n. 162 del 13 novembre 2023 (“decreto Sud”), ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, la **Zona Economica Speciale (ZES) per il Mezzogiorno**, che ha sostituito tutte le precedenti otto ZES regionali, previste dal decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017.

In essa sono ricompresi i territori delle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, cui si sono aggiunti dal 20 novembre 2025 anche i territori delle Marche e dell’Umbria** (art. 1 della legge n. 171 del 18 novembre 2025).

Con la creazione della Zona Economica Speciale Unica (ZES Unica), che comprende l’intero Mezzogiorno, il legislatore ha inteso superare la frammentazione precedente, risultata non funzionale rispetto allo scopo della disciplina, volta al sostegno dei percorsi di sviluppo di territori specifici, con l’obiettivo di rafforzarne l’identità economica e sociale, in una strategia unitaria di rilancio del sistema produttivo.

Il previgente modello decentrato delle otto zone economiche speciali, eccessivamente parcellizzato e disomogeneo, non si è mostrato efficace per lo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, in quanto le ZES hanno operato in modo non sempre coordinato e simmetrico tra loro, in carenza di una visione strategica unitaria.

La creazione di un’unica area agevolata è volta a superare questa frammentazione e riconoscere eguali chance di sviluppo a tutti i territori dell’Italia meridionale e a tutte le imprese già insediate nel Sud, o che in esso volessero insediarsi.

La definizione della nuova ZES presenta l’intero territorio del Mezzogiorno come un’area unitaria e competitiva di attrazione dell’investimento, diversificata al proprio interno da una ricchezza di specializzazioni funzionali e produttive e da una varietà geografica in grado di rappresentare un incentivo differenziato all’investimento, permettendo di aumentare la competitività del Mezzogiorno a livello internazionale, valorizzando il suo apparato produttivo, evitando situazioni di asimmetria competitiva tra le imprese operative nelle ZES e quelle che ne sono escluse in territori della stessa regione.

In questa nuova impostazione la ZES Unica diviene una cornice strategica al cui interno vanno ad inserirsi tutti gli strumenti atti a promuovere lo sviluppo delle regioni meridionali. In particolare, il

⁹ Le Zone Franche Doganali (ZFD) sono spazi del territorio doganale dell’Unione Europea dove è possibile depositare merci terze in sospensione dal pagamento dei diritti doganali, effettuare manipolazioni usuali e svolgere lavorazioni in regime di temporanea importazione per poi essere importate, riesportate o vincolate ad altro regime doganale (cfr. <https://www.adm.gov.it/portale/zone-franche-doganali-zfd->).

D.L. n. 124/2023 istituisce una **governance caratterizzata da una pluralità di soggetti istituzionali**, le cui funzioni sono coordinate nel quadro di una regia unitaria, garantendo un più incisivo impatto sui territori, senza trascurarne le specificità.

Ai seguenti organismi, istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, vengono demandate le **funzioni di indirizzo e coordinamento** per l'attuazione del Piano Strategico della ZES Unica:

- ✓ **la Cabina di regia** (art. 10, co.1, del D.L. n. 124/2023), quale organo deputato a definire la strategia della ZES, con il pieno coinvolgimento delle Regioni, dell'Unione delle Province italiane (UPI) e dell'Associazione italiana Comuni italiani (ANCI), con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio;
- ✓ **la Struttura di missione ZES** (art. 10, co. 2, del D.L. n. 124/2023), posta alle dirette dipendenze dell'Autorità politica delegata, svolge un ruolo centrale, con il compito di predisporre, aggiornare ed eventualmente modificare il Piano strategico, sovraintendere all'attuazione della strategia per la ZES, con compiti di coordinamento e monitoraggio; svolge il ruolo di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica e può assumere la funzione di stazione appaltante per gli interventi PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES Unica.

La Struttura di missione per la ZES è stata soppressa dall'articolo 9-bis del [D.L. n. 116 dell'8 agosto 2025](#) (convertito dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025), il quale ha **trasferito le competenze al nuovo Dipartimento per il Sud**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud, sulla base delle funzioni definite dall'articolo 2 del [D.P.C.M. 7 luglio 2025](#).

L'art. 11 del D.L. n. 124/2023 ha previsto l'adozione del **Piano strategico della ZES Unica¹⁰**, quale documento di programmazione che, operando in sinergia con gli altri strumenti di programmazione, sia europei - come il PNRR e i Fondi strutturali di coesione - che nazionali, come, ad esempio, il Fondo sviluppo e coesione, **definisce la politica di sviluppo della ZES**, al fine di rafforzare il tessuto produttivo del Mezzogiorno e stimolarne il **posizionamento nelle filiere nazionali ed europee e all'interno delle catene globali del valore**.

Il Piano, inoltre, propone il **Sud Italia quale hub economico e logistico globale**, sfruttandone la posizione di ponte naturale tra Europa, Medio Oriente e Paesi del Nord Africa.

¹⁰ Il Piano Strategico, all'esito dell'iter di adozione, è stato approvato con il [DPCM 31 ottobre 2024](#).

Il documento, che ha durata triennale, individua, in modo differenziato per le regioni del Mezzogiorno che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES Unica.

Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Il Piano identifica una strategia di potenziamento degli *asset* esistenti e di creazione di nuove opportunità per le imprese, partendo dall'individuazione delle **filiere strategiche** da rafforzare:

- agroalimentare e agroindustria;
- turismo;
- elettronica e ICT;
- automotive;
- made in Italy;
- chimica e farmaceutica;
- navale e cantieristica;
- aerospazio.

Il Piano individua tre tipologie di tecnologie da promuovere per lo sviluppo di un'industria competitiva:

- le tecnologie digitali;
- le tecnologie pulite (Cleantech);
- le biotecnologie (Biotech).

Nell'ambito delle misure adottate, che caratterizzano la disciplina peculiare della ZES, la **semplificazione amministrativa**, che accompagna l'articolata leva fiscale, svolge un ruolo fondamentale allo scopo di attrarre nuovi investimenti e incentivare lo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno.

L'introduzione **dell'autorizzazione unica**¹¹, per le imprese che intendono investire nella ZES Unica, mira a garantire una maggiore celerità dei tempi di conclusione del procedimento, con l'adozione di un provvedimento che sostituisce tutti i titoli abilitativi, consente il ricorso al silenzio-assenso ed è rilasciata direttamente attraverso lo Sportello unico digitale che, ove necessario, costituisce variante

¹¹ Nel 2024 sono state rilasciate 335 autorizzazioni uniche. Nel 2025 (dati aggiornati al 9 ottobre 2025) sono state rilasciate 422 autorizzazioni uniche (cfr. <https://www.strutturazes.gov.it/it/sportello-unico/provvedimenti-di-autorizzazione/>).

allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento.

L'obiettivo della semplificazione amministrativa si realizza anche attraverso l'istituzione di uno **Sportello unico digitale** (art. 13 del D.L. n. 124/2023), denominato **S.U.D. ZES, con funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP)** per la ricezione delle istanze di autorizzazione unica relative ai progetti imprenditoriali finalizzati a nuovi investimenti o riguardanti lo sviluppo d'impresa localizzati nell'area ZES.

Il nuovo sportello persegue il duplice obiettivo di garantire, da un lato, semplificazione e trasparenza delle procedure e, dall'altro, imparzialità di valutazione, con l'obiettivo di superare la frammentazione dei modelli organizzativi del precedente sistema e del rischio correlativo che una medesima istanza potesse avere esiti differenti, a seconda della ZES a cui veniva presentata. Con l'introduzione di uno sportello unico le istanze sono oggi esaminate secondo modalità e tempi omogenei in tutte le regioni appartenenti alla ZES Unica. Inoltre, lo sportello unico, operando in modalità digitale, consente una più agevole comunicazione con l'amministrazione, permettendo di monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento dell'istruttoria e, ove necessario, di collaborare ad una più efficiente gestione del processo valutativo.

Il documento, infine, elenca un'ampia gamma di **agevolazioni** per le imprese che operano nel Mezzogiorno, finanziate con risorse regionali, nazionali e dell'UE.

Nell'ambito della **fiscalità di vantaggio**, lo strumento principale è il **credito d'imposta** (art. 16, [D.L. n. 124/2023](#)) per il sostegno agli investimenti privati in beni strumentali per le imprese già stabilite o che si insediano nella ZES unica¹². Sono agevolabili, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le spese relative all'acquisto, o leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, l'acquisto di terreni e l'acquisto, la realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite di spesa di **1.800 mln** di euro per l'anno 2024 e di **2.200 mln** di euro per l'anno 2025¹³.

A questa misura agevolativa si affianca il **credito d'imposta per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura** (art. 16- bis, [D.L. n. 124/2023](#)), che mira al sostegno degli investimenti delle imprese attive in questi settori, che effettuano acquisizione di beni

¹² A seguito dell'ultima revisione del PNRR (novembre 2025) è stato previsto il nuovo Investimento 1.5 riguardante il Credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno il quale prevede, come obiettivo entro giugno 2026, la concessione di crediti d'imposta per un importo pari ad almeno 500 mln di euro alle imprese per investimenti di almeno 150.000 euro effettuati dal 2022 al 2025 nelle regioni della ZES Unica (cfr. Dossier Servizio Studi – Bilancio della Camera dei Deputati, consultabile su: <https://temi.camera.it/leg19/temi/zona-economica-speciale-per-il-mezzogiorno-zes-unica.html>).

¹³ Il Disegno di Legge di Bilancio per il triennio 2026-2028, già approvato in Senato e in attesa di approvazione da parte della Camera dei Deputati, rifinanzia il credito di imposta per la Zes Unica nel limite di spesa di 2,3 mld per il 2026, 1 mld per il 2027 e 750 mln per il 2028.

strumentali, nel limite massimo di spesa di **40 mln di euro per l'anno 2024 e di 50 mln di euro per l'anno 2025**.

Questa architettura agevolativa rende la ZES unica l'area dell'Unione europea a più alta intensità di aiuto compatibile con le regole sugli aiuti comunitarie. Ma, proprio perché si muove sul filo di norme europee molto stringenti, impone tre vincoli essenziali: **l'attività agevolata dev'essere mantenuta per almeno cinque anni; i beni incentivati non possono essere dismessi o "spostati" prima di quel termine; restano esclusi i soggetti in crisi o liquidazione.**

Il quadro relativo agli sgravi contributivi comprende:

- ✓ **il bonus ZES unica per il Mezzogiorno** ([art. 24, D.L. n. 60/2024](#)), che prevede un'esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato che assume, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, giovani sotto i 35 anni, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, **nel limite massimo di 650 euro su base mensile** (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel rispetto di un limite di spesa pari a **591,4 mln di euro fino al 2027**;
- ✓ **il bonus giovani** ([art. 22, D.L. n. 60/2024](#)), indirizzato ai datori di lavoro privati che assumono, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, giovani sotto i 35 anni con contratti di lavoro a tempo indeterminato o che trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. L'incentivo prevede un'esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti, esclusi i premi e i contributi INAIL, e fino a un massimo 650 euro al mese per ciascun lavoratore per un periodo non superiore ai 24 mesi, con un'autorizzazione di spesa **di 34,4 mln per il 2024, di 458,3 mln di euro per l'anno 2025, di 682,5 mln di euro per l'anno 2026 e di 254,1 mln di euro per l'anno 2027**;
- ✓ **il bonus donne** ([art. 23, D.L. n. 60/2024](#)), rivolto ai datori di lavoro privati che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, assumono lavoratrici svantaggiate con contratto a tempo indeterminato. L'incentivo consiste in un'esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti, esclusi i premi e i contributi INAIL, fino a un massimo di 650 euro al mese per un periodo non superiore ai 24 mesi, con un'autorizzazione di spesa di **7,1 mln di euro per l'anno 2024, 107,3 mln di euro per l'anno 2025, 208,2 mln di euro per l'anno 2026 e 115,7 mln di euro per l'anno 2027**;
- ✓ **decontribuzione Sud** ([art. 1, comma 406, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 - legge di Bilancio 2025](#)), esonero contributivo parziale, dal 15 al 25% della contribuzione previdenziale, per imprenditori nelle aree ZES (esclusi i settori agricolo e domestico) e datori di lavoro individuali.

Nel panorama degli aiuti caratterizzati dall'obiettivo di creare le **condizioni per incentivare i cittadini a sviluppare attività economiche e sociali localizzate nella regioni del Mezzogiorno**, assume particolare rilevanza la misura introdotta dall'art. [18 del D.L. n. 60/2024](#), denominata **Resto al sud 2.0**. Si tratta di un incentivo che ha come obiettivo la creazione di nuove attività imprenditoriali e professionali nel Mezzogiorno. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva. I beneficiari sono i giovani sotto i 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità o vulnerabilità sociale o che sono inoccupati, inattivi o disoccupati, ovvero beneficiari del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), nel limite di spesa di **49,5 mln di euro per l'anno 2024 e 445,5 mln di euro per l'anno 2025**.

[L'art. 11, co.3-bis del D.L. n. 124/2023](#) prevede che nella ZES Unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES Unica, **Zone Franche Doganali (ZFD)** con regime doganale semplificato, che possono contribuire significativamente alla competitività dei porti meridionali, creando un ambiente favorevole per gli investimenti produttivi e aumentando l'attrattività dei porti come hub logistici globali.

Nella ZFD è possibile depositare merci non unionali in sospensione dal pagamento dei diritti doganali (dazi e IVA) ed è possibile svolgere sulle merci depositate, senza specifica autorizzazione, le manipolazioni usuali. Queste agevolazioni danno alle imprese una serie di benefici, dalla riduzione dei costi operativi all'ottimizzazione dei processi produttivi e logistici. Inoltre, la possibilità di posticipare il pagamento dei dazi fino al momento dell'immissione in consumo del prodotto finito consente alle imprese di gestire meglio i flussi di cassa, reinvestendo potenzialmente risorse in altre aree strategiche.

Le ZFD, inoltre, fungono da catalizzatore per la creazione di nuove infrastrutture e servizi, migliorando l'efficienza complessiva del porto e delle aree circostanti, costituendo uno degli *asset* principali per la competitività dei territori.

Basandosi sulla premessa in base alla quale le potenzialità delle ZFD possono essere massimizzate se inserite nell'ambito di un polo logistico con prevalente vocazione nella movimentazione di grossi quantitativi di merci, il Piano strategico riporta gli **indicatori di priorità** per l'istituzione delle zone franche doganali:

- ✓ **prossimità alle zone portuali**, al fine di beneficiare dei vantaggi economici derivanti dagli intensi traffici commerciali che si svolgono in tali aree;
- ✓ **integrazione nei flussi commerciali esistenti e potenziali**, in entrata ed uscita, già esistenti, che giustificano gli investimenti correlati;
- ✓ **adeguatezza delle infrastrutture per gestire grandi flussi di merci (ad esempio, raccordo con rete TEN-T)**.

Il Piano ha, infine, previsto un sistema di monitoraggio, articolato su base semestrale, che prevede l'utilizzo di indicatori dell'avanzamento fisico, finanziario e procedurale, al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi, per rilevare il numero di istanze presentate, le imprese insediate, il valore degli investimenti attivati e il numero di nuovi occupati, disaggregati per regione e per filiera produttiva. Questo sistema di monitoraggio è accompagnato dalla Valutazione di Impatto Territoriale (Territorial Impact Assessment - TIA), uno strumento pensato per misurare gli effetti economici, sociali e ambientali dei progetti realizzati.

Un sistema di monitoraggio sugli interventi e sugli incentivi concessi nella ZES, articolato nella misurazione degli **output** dell'attività amministrativa e degli effetti diretti ed indotti prodotti dalla strategia sul territorio (**outcome**), è essenziale per verificare l'attuazione delle misure nel tempo e gli eventuali interventi correttivi delle criticità che dovessero insorgere in fase attuativa.

La valutazione di impatto della ZES può consentire di cogliere non soltanto gli effetti diretti delle misure incentivanti, ma anche l'insieme di effetti determinati dalla strategia per la ZES, compresi gli effetti indotti, consentendo di comprendere anche come tale strategia si concili con le programmazioni nazionali e regionali.

Abbreviazioni e acronimi

D.L.: Decreto Legge

Art.: articolo

Artt.: articoli

Co.: comma

Cco.: commi

D.P.C.M.: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

GOL: Garanzia di occupabilità dei lavoratori

PNRR: Piano di ripresa e resilienza

S.U.D.: Sportello unico digitale

SUAP: Sportello unico per le attività produttive

TEN-T: Rete transeuropea dei trasporti

TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

TIA: Valutazione di Impatto Territoriale (Territorial Impact Assessment)

UE: Unione europea

ZEA: Zona economica ambientale

ZES: Zona economica speciale

ZFD: Zona franca doganale

ZLS: Zone logistiche semplificate